Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 3 agosto 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 3 AGOSTO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Unione esercizi elettrici, soc. an. in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1942-XX. — **Soc. an. Luigi Fontana e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 luglio 1942-XX. — **Comune di Lecco:** Obbligazioni del prestito civico, emissione 1937, sorteggiate nella 6ª estrazione del 15 luglio 1942-XX. — Obbligazioni del prestito civico, emissione 1932, sorteggiate nella 10ª estrazione del 15 luglio 1942-XX. — **Comune di Milano:** Elenco delle cartelle del prestito civico unificato 4 % sorteggiate nella 57ª estrazione del 10 luglio 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Elenchi delle obbligazioni dei prestiti 1933 e 1914 sorteggiate rispettivamente nella 9ª e 24ª estrazione del 16 luglio 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Titoli estratti in precedenti sorteggi e non presentati per il rimborso. — **Città di Napoli:** Buoni Città di Napoli sorteggiati nella 62ª estrazione del 1° luglio 1942-XX. — **Soc. an. Lanificio Sella e C., in Campore di Vallemosso:** Obbligazioni sorteggiate il 24 luglio 1942-XX.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 830.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, il primo comma, è sostituito col seguente:

« Gli atti di fusione delle società di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale e delle società per azioni aventi per oggetto un'attività diversa, semprechè le une e le altre risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, come pure gli atti di fusione delle società che si siano regolarizzate ai sensi e nel termine di cui al successivo art. 2, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 20 ».

Allo stesso art. 1, quarto comma, le parole:

« entro il 30 giugno 1942-XX », sono sostituite con le parole: « entro il 31 dicembre 1942-XXI ».

Allo stesso art. 1, ultimo comma, le parole:

« Nel caso di fusione di società commerciali regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, non si fa luogo ad alcuna tassazione », sono sostituite con le parole: « Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti, così delle società, come dei soci, ad alcuna tassazione ».

Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

Art. 2.

« Le riserve costituite con riduzioni del capitale sociale in occasione delle fusioni di cui al primo comma dell'art. 1, potranno essere passate nuovamente a capitale in franchigia da ogni imposta.

Per i conferimenti in natura, effettuati non oltre il 30 giugno 1945, ai sensi del secondo comma dell'art. 1, non è necessaria la stima di cui all'art. 2343 del Codice civile ».

L'art. 2 diventa art. 3.

All'art. 3, che diventa 4, comma primo, le parole: « entro il 30 giugno 1945-XXIII », sono sostituite con le altre: « entro il 31 dicembre 1942-XXI ».

L'art. 4 diventa art. 5 e all'ultimo comma dell'articolo stesso le parole: « a decorrere dal 1° luglio 1942-XX », sono sostituite con le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI ».

All'art. 5, che diventa 6, comma primo, le parole: « non superiore a L. 500.000 » sono sostituite con le seguenti: « inferiore a L. 500.000 », e nel secondo comma, le parole: « superiore a L. 500.000 », sono sostituite con le parole: « non inferiore a L. 500.000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 18 maggio 1942-XX, n. 831.

Norme per l'Africa italiana relative al riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del P.N.F. e all'obbligo della preventiva consultazione del P.N.F. per nomine, cariche ed incarichi d'interesse pubblico o di portata politica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il primo comma dell'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Africa italiana, i gerarchi del Partito Nazionale Fascista, nell'esercizio od a causa delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge.

A norma dello Statuto del Partito Nazionale Fascista, sono considerati gerarchi i fascisti che ricoprono le seguenti cariche:

1) Segretario del Partito Nazionale Fascista;

2) Componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

3) Ispettori del Partito Nazionale Fascista;

4) Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento e Segretari federali « comandati » con incarichi speciali;

5) Componenti i Direttori federali;

6) Ispettori federali preposti alle zone e Ispettori federali « comandati » per compiti particolari;

7) Segretari politici preposti ai Fasci di combattimento e Segretari politici « comandati » per compiti particolari;

8) Componenti i Direttori dei Fasci di combattimento;

9) Fiduciari dei gruppi rionali fascisti;

10) Componenti le Consulte dei gruppi rionali fascisti;

11) Capi settore;

12) Capi nucleo.

Art. 2.

Nell'Africa italiana, per le nomine, le cariche e gli incarichi di pubblico interesse o di portata politica, è prescritta la preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista.

Art. 3.

Ai sensi dell'articolo precedente si intendono di pubblico interesse o di portata politica:

1) le nomine dei podestà e dei componenti le Consulte municipali;

2) le nomine dei presidenti, dei consiglieri di amministrazione e dei direttori generali degli Enti parastatali comunque costituiti o denominati, delle Opere nazionali ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi di carattere continuativo;

3) le nomine dei presidenti, dei consiglieri di amministrazione e dei direttori generali delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui al n. 2, o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle Società il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

4) le nomine dei presidenti e degli altri dirigenti delle Associazioni sindacali di qualsiasi grado e loro istituti collaterali;

5) le nomine dei presidenti delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;

6) gli incarichi temporanei per l'esercizio delle funzioni relative alle cariche indicate nei numeri precedenti.

Quando i podestà, ai sensi dei vigenti ordinamenti, sono scelti fra i funzionari del ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana, è prescritta la preventiva consultazione del Ministro per l'Africa Italiana con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto non si applicano alle nomine ed alle promozioni previste per gli impiegati dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, udito il parere del Consiglio di Stato, potranno essere emanate, ai sensi dell'art. 45 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, e dell'art. 56 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei Governi dell'Africa italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — VIDUSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 71 — MANCINI

REGIO DECRETO 23 aprile 1942-XX, n. 832.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in Brenna (Como).

N. 832. R. decreto 23 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Brenna (Como), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1942-XX

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 833.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria a Magdeburgo.

N. 833. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Vice consolato di 2ª categoria a Magdeburgo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 luglio 1942-XX.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Meanasardo (Nuoro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il signor Giovanni Palmas fu Battista è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Meanasardo (Nuoro) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

(3023)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 luglio 1942-XX.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio de L'Aquila.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 21 dello statuto della Cassa di risparmio de L'Aquila, approvato con proprio decreto in data 31 agosto 1938-XVI;

Veduto il proprio decreto in data 14 maggio 1938-XVI, col quale i signori cav. uff. avv. Francesco Martinez e dott. ing. Bernardino Pacilli sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori cav. uff. avv. Francesco Martinez e dott. ing. Bernardino Pacilli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio de L'Aquila, con sede in L'Aquila, per il quadriennio 15 maggio 1942-XX-14 maggio 1946-XXIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

(3025)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 luglio 1942-XX.

Autorizzazione alla Banca cooperativa agraria, con sede in Gravina in Puglia (Bari), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Gravina.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la domanda della Banca cooperativa agraria, anonima cooperativa a capitale illimitato, con sede in Gravina in Puglia (Bari) per essere autorizzata ad esercitare il credito agrario;

Veduta la deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri in data 27 giugno 1942-XX;

Decreta:

La Banca cooperativa agraria, anonima cooperativa a capitale illimitato, con sede in Gravina in Puglia (Bari) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Gravina le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio

1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1942-XX

(3024) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 luglio 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto in data 22 febbraio 1939-XVII, e successive modificazioni;

Veduta la proposta di modificazione allo statuto della Cassa di risparmio predetta deliberata dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea generale dei soci rispettivamente in data 12 e 21 marzo 1942-XX;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'art. 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, è modificato come segue:

« Ogni cambiale sarà munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

La Cassa può tuttavia eseguire operazioni cambiarie con una sola firma:

a) per un importo complessivo che non superi il 2 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi più riserve) quando trattisi di nominativi che siano ritenuti di notoria solvibilità, con voto unanime dell'organo deliberante, secondo le rispettive competenze, e con un limite massimo di L. 500.000 per ogni persona od ente ».

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1942-XX

(3026) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della S. A. Cucirini Cantoni Coats, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano, via Petrarca, 20, posta sotto sequestro con decreto in data 4 settembre 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Cucirini Cantoni Coats, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario Consigliere nazionale marchese Galeazzo Guidi di Bagno presso la sede della Società in Milano, via Petrarca, 20.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare la disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Il Popolo d'Italia » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Cucirini Cantoni Coats Consigliere nazionale marchese Galeazzo Guidi di Bagno.

Roma, addì 17 luglio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

(3027)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.

Sottoposizione a sindacato della Società Industriale Immobiliare, con sede a Magenta, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la Società Industriale Immobiliare con sede a Magenta;

Vista la leggera del Ministero degli affari esteri del 17 giugno 1942-XX, n. 42/14306;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società Industriale Immobiliare, con sede a Magenta, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 10 gennaio 1941-XIX, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Ottorino Piccinato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 412 del 22 luglio 1942-XX, relativo all'applicazione della circolare P. 298 - Maggiorazioni consentite ad aziende filiali site in luoghi di cura e di soggiorno.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 412 del 22 luglio 1942-XX, ha consentito che le aziende di commercio a dettaglio di prodotti contemplati nel provvedimento P. 298 del 16 aprile 1942-XX, le quali gestiscono direttamente proprie filiali di vendita in località di soggiorno, di cura e di turismo, pratichino nelle filiali medesime gli stessi prezzi di vendita legalmente praticabili nella azienda madre.

Tale facoltà è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che le località suddette siano già riconosciute di soggiorno, di cura e di turismo dagli organi competenti;

b) che i prodotti in vendita provengano direttamente dall'azienda madre e siano muniti da bollette di accompagnamento, di cui copia deve essere conservata presso la sede centrale delle ditte;

c) che le filiali medesime risultino già in attività alla data di entrata in vigore del provvedimento P. 298 del 16 aprile 1942-XX;

d) che l'azienda madre denunci al Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, in cui ha sede la filiale, di voler avvalersi della facoltà suddetta.

(3038)

Riassunto del provvedimento P. 414 del 22 luglio 1942-XX, relativo ai prezzi massimi dei filati provenienti dai bozzoli doppi.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 414 del 22 luglio 1942-XX, ha fissato i seguenti prezzi massimi dei filati di seta provenienti dai bozzoli doppi:

1) *filato di seta da bozzoli doppio*, nei titoli da 200 a 500 denari, in tutta rendita:

a) greggio: L. 190 a chilo;
b) riannaspato: L. 199 a chilo;
c) ritorto « trama »: L. 208 a chilo;

2) *filato di seta da bozzoli doppi*, nei titoli da 80 a 120 denari, in tutta rendita:

d) greggio: L. 240 a chilo;
e) riannaspato: L. 249 a chilo;
f) ritorto « trama », L. 258 a chilo.

I suddetti prezzi s'intendono per merce stagionata resa franco stabilimento stagionatura imballo a rendere, pagamento contanti.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(3036)

Riassunto del provvedimento P. 421 del 24 luglio 1942-XX relativo ai tipi e prezzi dei tessuti da imballo

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 421 in data 24 luglio 1942-XX, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha disposto quanto segue:

1) i produttori di tessuti da imballo possono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente tele-tipo aventi le caratteristiche indicate nella unita tabella *A*;

2) i prezzi massimi di vendita che i produttori di tessuti da imballo possono praticare sono quelli segnati nella colonna n. 4 della tabella *B*;

3) le aziende che vendono le loro merci o derrate in tele-tipo potranno addebitare all'acquirente della merce, per la fornitura delle tele medesime, il prezzo massimo indicato per ciascun tipo, nella quinta colonna della tabella *B*;

4) i prezzi massimi che i commercianti possono praticare per le vendite di tele-tipo al diretto utilizzatore, sono quelli segnati a fianco di ciascun tipo, nella colonna n. 6 della tabella *B*.

Colui che dopo avere acquistato tele-tipo da commercianti, le rivende a sua volta non potrà praticare per esse prezzi superiori a quelli indicati per ciascun tipo nella colonna 5;

5) il produttore è tenuto ad apporre, ad intervalli non superiori a 5 metri, in modo indelebile e ben visibile su ogni tela-tipo, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, il numero del tipo, come pure:

a) il prezzo massimo di addebito di cui alla colonna 5 della tabella *B* per le tele fornite ad aziende che se ne avvalgono per imballare le merci vendute;

b) o il prezzo massimo di vendita di cui alla colonna 6 della tabella *B* per quelle vendute a commercianti di tele;

6) i prezzi di cui alle colonne 4, 5, e 6 comprendono la quota di contributo all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Il produttore che vende una tela-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare secondo le norme di cui al precedente punto 5, il prezzo di cui alle colonne 5 o 6 proporzionalmente ridotto;

7) il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo delle tele vendute e aggiungere la dichiarazione che le stesse sono munite delle indicazioni di cui al precedente punto 5;

8) il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le tele vendute munite delle indicazioni di cui al precedente punto 5;

9) i produttori hanno facoltà di eseguire su richiesta degli acquirenti, le sotto elencate lavorazioni speciali. In tal caso potranno aumentare i prezzi fissati nella tabella *B* delle quote qui appresso indicate:

b) calandratura forte (manganatura su calandra), L. 0,20 al kg. di tela;

c) manganatura, con mangano idraulico), L. 0,30 al kg. di tela.

Sulle tele-tipo che abbiano subito una o entrambe le lavorazioni di cui sopra, dovrà essere impressa secondo le modalità del precedente punto 5, l'indicazione del prezzo comprensivo della maggiorazione ora indicata del numero del tipo, e della lettera *b* (per la calandratura forte) e della lettera *c* (per la manganatura);

10) il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale;

11) ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645;

12) il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA A.

CARATTERISTICHE DELLE TELE-TIPO DA IMBALLO.

Le tele-tipo dal n. 1 al n. 16, debbono essere prodotte con filato di « carta a filare » del peso di gr. 44 per metro quadrato e con le altre caratteristiche indicate per ciascun tipo. Le tele-tipo dal n. 17 al n. 40, devono essere prodotte in ordito con filato di carte del titolo metrico 2,37, fatto con strisce di carta da mm. 8, ricavate da « carta a filare » del peso di gr. 44 per metro quadrato, e, in trama con filato di canapa verde del titolo metrico 1,815 e con le altre caratteristiche indicate per ciascun tipo.

Numero tipo	Composto di filato di	Fili ordito	Dm. trama	Peso mq.	Ordito	Specialmente adatto per le confezioni di sacchi per
1	Carta	31	31	270	Semplice	(1)
2	»	36	39	329	»	Polpe secche di barbabietole.
3	»	40	39	350	»	Patate, cipolle, castagne e tela imballo.
4	»	40	43	370	»	Per sacchi rivestiti di carta bitumata e tela imballo.
5	»	45	43	389	»	Patate.
6	»	50	47	429	»	Crusca.
7	»	50	51	447	»	Sacco a terra e tela imballo.
8	»	55	51	470	»	(1)
9	»	60	55	508	»	Perfosfato di calcio.
10	»	65	55	527	»	Grano.
11	»	80	43	540	Doppio	Per sacchi rivestiti di carta bitumata.
12	»	90	43	582	»	Granulati, solfato ammonico, solfato di rame.
13	»	100	47	643	»	Fosfato biammonico.
14	»	100	51	661	»	Grano, riso.
15	»	100	55	681	»	Farina, riso, cemento, zucchero.
16	»	72	43	1165	» (2)	Mandorle.
17	Carta e filato di canapa verde	36	27	312	Semplice	Patate.
18	Carta e filato di canapa verde	40	27	333	Semplice	Patate, cipolle, castagne, polpe secche di barbabietole.
19	»	40	31	357	»	Patate, cipolle, castagne, polpe secche di barbabietole e tela imballo.
20	»	45	31	380	»	(3)
21	»	50	31	398	»	Crusca.
22	»	45	35	400	»	(3)
23	»	50	35	425	»	(3)
24	»	55	35	442	»	Sacco a terra.
25	»	50	39	446	»	Sacco a terra e tela imballo.
26	»	55	39	465	»	(3)
27	»	65	35	482	»	Grano.
28	»	60	39	487	»	Riso, perfosfato di calcio.
29	»	65	39	506	»	Farina, riso.
30	»	65	43	530	»	Farina.
31	»	65	55	604	»	Zuccheri.
32	»	62	35	472	Doppio	Grano e tela imballo.
33	»	72	35	512	»	Perfosfato di calcio.
34	»	80	35	554	»	Solfato rame.
35	»	80	39	578	»	Farina, granulati, solfato ammonico granulare.
36	»	80	43	605	»	(3)
37	»	90	39	618	»	Carbonato di soda, solfato ammonico, fosfato biammonico.
38	»	100	43	684	»	Cementi, zuccheri.
39	»	100	47	708	»	Zuccheri.
40	»	62	31	1150	» (4)	Mandorle.

(1) Semplice tela da imballaggio.
(2) Catena e trama con strisce da 18 mm. del titolo metrico 1,07.
(3) Tela da imballaggio.
(4) Ordito con strisce da 18 mm. titolo metrico 1,07 e trama titolo metrico 0,605.

TABELLA B.

PREZZI DELLE TELE-TIPO DA IMBALLO (1).

Tipo	Composto di filato di	Specialmente adatto per	Prezzo massimo di vendita praticabile dal produttore di tele alle condizioni segnate in calce alla tabella (2)	Prezzo massimo di addebito delle tele da parte delle aziende che forniscono ai propri clienti merci imballate nelle tele stesse	Prezzo massimo di vendita dal commerciante di tele, franco suo magazzino, al diretto utilizzatore (comprensiva dell'imposta sull'entrata)
1	2	3	4	5	6
			per chilo		
1	Carta	Tela imballo	15,85	17,20	19 —
2	»	Polpe secche di barbabietole	15,85	17,20	19 —
3	»	Patate, cipolle, castagne, tela imballo.	15,85	17,20	19 —
4	»	Tela imballo, tela per sacchi rivestiti di carta bitumata.	15,85	17,20	19 —
5	»	Patate	15,85	17,20	19 —
6	»	Crusca	15,85	17,20	19 —
7	»	Sacco a terra, tela imballo	15,85	17,20	19 —
8	»	Tela imballo e tchul	15,85	17,20	19 —
9	»	Perfosfato di calcio	15,85	17,20	19 —
10	»	Grano	15,85	17,20	19 —
11	»	Tela per sacchi rivestiti di carta bitumata.	15,85	17,20	19 —
12	»	Granulati, solfato di rame	15,85	17,20	19 —
13	»	Fosfato biammonico	15,85	17,20	19 —
14	»	Grano, riso	15,85	17,20	19 —
15	»	Farina, riso, cemento, zucchero	15,85	17,20	19 —
16	»	Mandorle	15,85	17,20	19 —
17	Carta e canapa verde	Patate	18,20	19,75	21,85
18	»	Patate, cipolle, castagne, polpe secche di barbabietole.	18,10	19,65	21,70
19	»	Patate, cipolle, castagne, polpe secche di barbabietole, imballo.	18,20	19,75	21,85
20	»	Tela imballo	18,10	19,65	21,70
21	»	Crusca	18 —	19,55	21,60
22	»	Tela imballo	18,20	19,75	21,85
23	»	Tela imballo	18,10	19,65	21,70
24	»	Sacco a terra	18 —	19,55	21,60
25	»	Sacco a terra, tela imballo	18,20	19,75	21,85
26	»	Tela imballo	18,10	19,65	21,70
27	»	Grano	17,80	19,30	21,35
28	»	Riso, perfosfato di calcio	18 —	19,55	21,60
29	»	Farina, riso	18 —	19,55	21,60
30	Carta e canapa verde	Farina	18,10	19,65	21,70
31	»	Zuccheri	18,40	19,95	22,05
32	»	Grano, tela imballo	17,90	19,40	21,50
33	»	Perfosfato di calcio	17,70	19,20	21,25
34	»	Solfato rame	17,60	19,10	21,10
35	»	Farina, granulati, solfato ammonico granulare.	17,70	19,20	21,25
36	»	Tela imballo	17,80	19,30	21,35
37	»	Carbonato soda, solfato ammonico, fosfato biammonico.	17,60	19,10	21,10
38	»	Cementi, zuccheri	17,60	19,10	21,10
39	»	Zuccheri	17,70	19,20	21,25
40	»	Mandorle	18,10	19,65	21,70

(1) I prezzi sopra esposti si intendono per tela calandrata.

(2) *Condizioni di vendita e di pagamento*:

1) il prezzo si intende al chilogrammo peso lordo;

2) pagamento a contanti netto presentazione fattura;

3) merce resa franco vagone partenza;

4) calo viaggio: 4 % per tessuti di sola carta e 3 % per tessuti misti di carta-canapa verde;

5) tolleranza sul peso a mq. di tela 12 %;

6) tolleranza peso in partita: 5 % per tela di peso inferiore a gr. 500; 7 % per tela di peso da gr. 500 ed oltre;

7) grado di umidità del manufatto al peso assoluto: 25 % per tessuto di sola carta e 20 % per tessuti misti di carta-canapa verde;

8) tara per imballo del collo: 2 %.

N.B. — I produttori hanno facoltà di eseguire, su richiesta degli acquirenti, le sotto elencate lavorazioni speciali. In tal caso potranno aumentare i prezzi fissati nella presente tabella delle quote qui appresso indicate:

b) calandratura forte (manganatura su calandra): L. 0,20 al kg. di tela;

c) manganatura (con mangano idraulico): L. 0,30 al kg. di tela.

Sulle tele-tipo che abbiano subito una o entrambe le lavorazioni di cui sopra, dovrà essere impressa, secondo le modalità del punto 5 del provvedimento P. 421, l'indicazione del prezzo comprensivo della maggiorazione ora indicata, del numero del tipo e della lettera *b*) (per la calandratura forte) e della lettera *c*) (per la manganatura).

(3030)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 415 del 22 luglio 1942-XX, relativo ai prezzi massimi di vendita di filati di seta provenienti da bozzoli bianchi.

Con provvedimento P. 415 del 22 luglio 1942-XX, il Ministero delle corporazioni ha disposto quanto segue:

1) i prezzi massimi di vendita della seta tratta greggia semplice, proveniente da bozzoli bianchi, sono stabiliti nella seguente misura, per merce stagionata, resa franco stabilimento di stagionatura, imballo a rendere, pagamento contanti, titolo base 20/22 denari:

qualità realina	Lire per chilo 358
qualità semireale	» » 367
qualità reale	» » 374
qualità classica base	» » 380
qualità extra	» » 384
qualità speciale	» » 390
qualità superspeciale	» » 397
qualità superspeciale per buratti (avente le migliori caratteristiche per tale uso)	» » 428

Per il titolo 13/15 denari si consente una maggiorazione massima di L. 8 al chilo sui prezzi delle singole qualità.

Per la qualità superspeciale per buratti, nei titoli 11/13 denari e 9/11 è consentita una maggiorazione sul prezzo fissato per il titolo 20/22 rispettivamente di L. 16 e di L. 24;

2) la quota di conguaglio di L. 50 prevista dall'art. 4 del decreto Ministeriale 10 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 139 del giorno 13 dello stesso mese, viene elevata a L. 60 per i prodotti di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale provenienti da bozzoli bianchi;

3) ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645;

4) il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(3037)

Riassunto del provvedimento P. 419 del 23 luglio 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi dei tessuti di seta reale e di seta fioretto a maglia indemagliabili e demagliabili.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 419 in data 23 luglio 1942-XX, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1) i produttori di tessuti di seta reale e di seta fioretto a maglia indemagliabili o a maglia demagliabili, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente tessuti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella;

2) i prezzi massimi che i produttori possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento a trenta giorni, sconto 2 %;

3) il produttore che venda tessuto-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 5) — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto;

4) i prezzi massimi di vendita al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella, a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono massimi non superabili e sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore;

5) ferme restando le vigenti disposizioni in materia di marchio serico è fatto obbligo al produttore di apporre sui tessuti tipo ad intervalli di almeno un metro, in modo ben visibile ed indelebile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore trasformato da kg. a metro, in base all'effettivo peso e metraggio della pezza.

Sui tessuti-tipo fabbricati su ordinazione di aziende confezioniste e su quelli destinati ad essere trasformati in confezioni dalla stessa azienda produttrice, è consentito di limitare l'apposizione delle indicazioni suddette soltanto al numero del tipo ed al prezzo a chilo franco fabbrica;

6) il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture la categoria ed il numero del tipo del tessuto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al punto 5);

7) il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente il tessuto venduto munito delle indicazioni prescritte dal punto 5).

8) i fabbricanti di tessuti di seta reale e di seta fioretto a maglia indemagliabili o a maglia demagliabili potranno vendere i tessuti già prodotti o in corso di lavorazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a condizione però che pratichino per tali tessuti prezzi non superiori a quelli dei tessuti-tipo cui essi possono essere assimilati, in base alle loro caratteristiche tecniche, ed applichino le disposizioni del precedente punto 5), calcolando il prezzo di minuta vendita aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i tessuti-tipo i produttori dovranno chiedere la fissazione del prezzo seguendo la procedura del punto 2) del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX;

9) il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale;

10) ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645;

11) il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

CATEGORIA B.	Prezzo massimo: franco fabbrica pagamento 30 giorni sconto 2 % Lire per kg.	Prezzo massimo: di minuta vendita Lire per cento grammi
Tipo 1. — Tessuto a maglia indemagliabile, tinta unita, tinto e finito, fabbricato su telaio a catena, base finezza 26-30 sassone, prodotto con seta reale qualità « speciale » del titolo in denari 13-15 a 2 capi, con torsione minima « organzino »	737	110,50
Tipo 2. — Tessuto a maglia « costa tubolare » unita o operata o a disegno, tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su macchina tubolare a costa semplice o a costa incrociata (Interlok), prodotto con seta reale qualità « speciale » del titolo in denari 13-15 a 3 o 4 capi, con torsione minima « organzino »	768	115,20
Tipo 3. — Tessuto a maglia a « costa tubolare » unita o operata o a disegno, tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su macchina tubolare a costa semplice o a costa incrociata (Interlok), prodotto con seta reale qualità « speciale » del titolo in denari 13-15 a 3 o 4 capi, con torsione minima « trama »	747	112
Tipo 4. — Tessuto a maglia a « costa tubolare » unita o operata o a disegno, tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su macchina tubolare a costa semplice o a costa incrociata (Interlok), prodotto con seta reale qualità « speciale » del titolo in denari 20-22 a 4 o 6 capi, con torsione minima « trama »	727	109

	Prezzo massimo: franco fabbrica pagamento 30 giorni sconto 2 % Lire per kg.	di minuta vendita Lire per cento grammi
Tipo 5. — Tessuto a maglia a costa, unita o operata o a disegno (Jacquard) con cimosse, tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su macchina rettilinea semplice o speciale, prodotto con seta reale qualità «speciale» del titolo in denari 13-15 a 10 o 12 capi, con torsione minima «organzino»	858	128,70
Tipo 5-*a*. — Idem, sottoscelta	643	96,50
Tipo 6. — Tessuto a maglia a costa, unita o operata o a disegno (Jacquard) con cimosse, tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su macchina rettilinea semplice o speciale, prodotto con seta reale qualità «speciale» del titolo in denari 13-15 a 2 o 3 capi, con torsione minima «trama»	856	128,40
Tipo 6-*a*. — Idem, sottoscelta	642	96,30
Tipo 7. — Tessuto a maglia a «costa tubolare» unita o operata o a disegno, tinta unita o fantasia tinto e finito, fabbricato su macchina tubolare a costa semplice o a costa incrociata (Interlok), prodotto con seta fioretto qualità «corrente» del titolo metrico 120-2	377	56,60
Tipo 8. — Tessuto a maglia a «costa tubolare» unita o operata o a disegno, tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su macchina tubolare a costa semplice o a costa incrociata (Interlok), prodotto con seta fioretto qualità «sublime» del titolo metrico 200-2	405	60,80
Tipo 9. — Tessuto a maglia a «costa tubolare» tinta unita o fantasia tinto e finito, fabbricato su macchina tubolare a costa semplice o a costa incrociata (Interlok), prodotto con il 55 % di seta fioretto qualità «sublime» del titolo metrico 200-2 torsione «frisotino» e il 45 % di seta reale, qualità «speciale» del titolo in denari 13-15 a 2 capi con torsioni varie. Il filato di seta reale e quello di seta fioretto devono essere ritorti con torsione minima «Crespo»	600	90
Tipo 9-*a*. — Idem, sottoscelta	450	67,50

(3029)

Riassunto del provvedimento P. 422 del 24 luglio 1942-XX relativo ai tipi e prezzi dei sacchi

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 422 del 24 luglio 1942-XX, ferme restando le disposizioni del provvedimento P. 309 del 26 aprile 1942-XX (*Gazzetta Ufficiale* numero 116 del 16 maggio 1942-XX) in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha stabilito quanto segue:

1) i produttori di sacchi possono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente sacchi-tipo aventi le caratteristiche indicate nella unita tabella *A*;

2) i prezzi massimi di vendita che i produttori di sacchi possono praticare sono quelli segnati nella colonna n. 4 della unita tabella *B*;

3) le aziende che vendono le loro merci o derrate in sacchi-tipo potranno addebitare all'acquirente della merce per la fornitura dei sacchi medesimi, il prezzo massimo indicato per ciascun tipo, nella colonna 5 della tabella *B*;

4) i prezzi massimi che i commercianti possono praticare per le vendite di sacchi-tipo al diretto utilizzatore e non per essere rivenduti, sono quelli segnati a fianco di ciascun tipo, nella colonna n. 6 della tabella *B*; e sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal commerciante al consumatore.

Resta inteso che colui che acquista sacchi-tipo da commercianti, ove dovesse a sua volta rivendere i sacchi stessi, non potrà praticare per essi prezzi superiori a quelli indicati per ciascun tipo nella colonna 5.

5) il produttore di sacchi è tenuto ad apporre, in modo indelebile e ben visibile, su ogni sacco le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, il numero del tipo, nonchè:

a) il prezzo massimo di addebito di cui alla colonna 5 della tabella *B* per i sacchi forniti ad aziende che se ne avvalgono per insaccare le merci da loro vendute;

b) o il prezzo massimo di vendita di cui alla colonna 6 della tabella *B* per quelli venduti a commercianti di sacchi;

6) il produttore che vende un sacco-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare secondo le norme di cui al precedente punto 5, il prezzo di cui alle colonne 5 o 6, proporzionalmente ridotto;

7) il venditore ha obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo dei sacchi venduti e aggiungere la dichiarazione che gli stessi sono muniti delle indicazioni di cui al predetto punto 5;

8) il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente i sacchi venduti muniti delle indicazioni di cui al precedente punto 5;

9) il presente provvedimento, fino a quando non saranno stabilite le caratteristiche ed i prezzi dei sacchi rivestiti di carta bitumata non si applica nei riguardi della produzione e della vendita dei sacchi medesimi;

10) per usi speciali, diversi da quelli previsti nella tabella *A*, è consentita la confezione con tele-tipo di sacchi aventi dimensioni diverse a quelle previste nella tabella medesima.

In tal caso il prezzo massimo praticabile per detti sacchi non potrà superare di 60 centesimi a chilo quello della tela-tipo impiegata;

11) i produttori hanno facoltà di eseguire su richiesta degli acquirenti, le sotto elencate lavorazioni speciali. In tal caso potranno aumentare i prezzi fissati nella tabella *B* delle quote qui appresso indicate:

a) cucitura doppia con ritorto di canapa macerata o verde: L. 0,40 a kg. sacchi;

b) calandratura forte (manganatura su calandra): L. 0,20 a kg. sacchi;

c) manganatura (con mangano idraulico): L. 0,30 a kg. sacchi;

d) marcatura ad un colore (con stampiglia di proprietà del cliente): L. 0,20 a kg. sacchi.

Sui sacchi-tipo che abbiano subito una o più delle suddette lavorazioni, dovrà essere impressa, secondo le modalità del precedente punto 5, l'indicazione del prezzo comprensivo della maggiorazione ora indicata, del numero del tipo, della lettera *a*) (per la cucitura doppia con ritorto di canapa macerata o verde); della lettera *b*) (per la calandratura forte); della lettera *c*) (per la mangatura) e della lettera *d*) (per la marcatura ad un colore);

12) il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale;

13) ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645;

14) il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA A.

CARATTERISTICHE DEI SACCHI-TIPO

Numero tipo	Fili Dm. Ordito	Fili Dm. Trama	Dimensioni in cm.	Peso sacco gr.	Ordito in filo	Specialmente adatto per insaccare
1	100	55	120×70	1230	Doppio	Farina
2	100	51	120×70	1195	»	Grano
3	65	55	120×70	955	Semplice	»
4	50	47	120×70	780	»	Crusca e cruschello
5	100	51	105×70	1055	Doppio	Riso
6	100	55	105×70	1085	»	»
7	40	39	85×45	310	Semplice	Patate
8	45	43	85×45	350	»	»
9	40	39	95×60	450	»	Cipolle
10	40	39	95×55	300	»	Castagne
11	100	55	90×48	725	Doppio	Cemento (1)
12	100	55	85×45	605	»	» (1)
13	90	43	82×42	460	»	Granulati
14	100	55	132×70	1365	»	Zuccheri
15	100	55	125×65	1210	»	»
16	100	55	110×70	1150	»	»
17	36	39	135×80	760	Semplice	Polpe secche di barbabietola
18	72	43	127×76	2400	Doppio (2)	Mandorle
19	60	55	115×65	845	Semplice	Perfosfato di calcio
20	90	43	122×70	1160	Doppio	Solfato ammonico granulare
21	90	43	115×65	965	»	Solfato ammonico
22	100	47	115×65	1065	»	Fosfato biammonico
23	90	43	105×57,5	770	»	Solfate rame
24	50	51	40×70	290	Semplice	Sacco a terra
25	65	43	120×70	960	»	Farina
26	65	39	120×70	920	»	»
27	80	39	120×70	1050	Doppio	»
28	65	35	120×70	880	Semplice	Grano
29	62	35	120×70	860	Doppio	»
30	50	31	120×70	725	Semplice	Crusca
31	65	39	105×70	810	»	Riso
32	60	39	105×70	780	»	»
33	40	27	85×45	295	»	Patate
34	40	31	85×45	315	»	»
35	40	27	100×56	410	»	»
36	36	27	100×56	385	»	»
37	40	31	95×60	460	»	Cipolle
38	40	27	95×60	430	»	»
39	40	31	95×55	420	»	Castagne
40	40	27	95×55	400	»	»
41	100	43	90×48	705	Doppio	Cemento (3)
42	100	43	45×85	610	»	» (3)
43	80	39	82×42	460	»	Granulati
44	100	47	132×70	1410	»	Zuccheri
45	100	47	125×65	1250	»	»
46	65	55	125×65	1075	Semplice	»
47	100	47	110×70	1190	Doppio	»
48	100	43	110×70	1150	»	»
49	40	31	135×80	830	Semplice	Polpe secche barbabietola
50	40	27	135×80	780	»	» »
51	62	31	127×76	2400	Doppio (4)	Mandorle
52	90	39	135×75	1335	»	Carbonato di soda
53	60	39	115×65	810	Semplice	Perfosfato di calcio
54	72	35	120×62	820	Doppio	» »
55	90	39	115×65	1025	»	Solfato ammonico
56	80	39	122×70	1055	»	Solfato ammonico granulare
57	90	39	115×65	1025	»	Solfato biammonico
58	80	35	105×57,5	735	»	Solfato rame
59	50	39	40×70	290	Semplice	Sacco a terra
60	55	35	40×70	285	»	»

(1) Con valvola al fondo.
(2) Catena e trama con strisce da 18 m/m, titolo metrico 1,07.

(3) Con valvola al fondo.
(4) Ordito con strisce da 18 m/m a trama titolo metrico 0,605.

TABELLA B.

PREZZI DEI SACCHI-TIPO (1)

Tipo	Composto di filato di	Specialmente adatto per insaccare	Prezzo massimo di vendita praticabile dal produttore di tele alle condizioni segnate in calce alla tabella (2)	Prezzo massimo di addebito dei sacchi da parte delle aziende che forniscono ai propri clienti merci imballate nei sacchi stessi	Prezzo massimo di vendita dal commerciante di sacchi franco suo magazzino al diretto utilizzatore
1	2	3	4	5	6
			per chilo		
1	Carta	Farina	16,40	17,80	19,70
2	»	Grano	16,40	17,80	19,70
3	»	»	16,40	17,80	19,70
4	»	Crusca e cruschello	16,40	17,80	19,70
5	»	Riso	16,40	17,80	19,70
6	»	»	16,40	17,80	19,70
7	»	Patate	16,40	17,80	19,70
8	»	»	16,40	17,80	19,70
9	»	Cipolle	16,40	17,80	19,70
10	»	Castagne	16,40	17,80	19,70
11	»	Cemento (3)	16,40	17,80	19,70
12	»	» (3)	16,40	17,80	19,70
13	»	Granulati	16,40	17,80	19,70
14	»	Zuccheri	16,40	17,80	19,70
15	»	»	16,40	17,80	19,70
16	»	»	16,40	17,80	19,70
17	»	Polpe secche barbabietola	16,40	17,80	19,70
18	»	Mandorle	16,40	17,80	19,70
19	»	Perfosfato di calcio	16,40	17,80	19,70
20	»	Solfato ammonico granulare	16,40	17,80	19,70
21	»	Solfato ammonico	16,40	17,80	19,70
22	»	Fosfato biammonico	16,40	17,80	19,70
23	»	Solfato rame	16,40	17,80	19,70
24	»	Sacco a terra	16,40	17,80	19,70
25	Carta e canapa verde	Farina	18,65	20,25	22,40
26	»	»	18,60	20,20	22,30
27	»	»	18,30	19,85	21,95
28	Carta e canapa verde	Grano	18,40	19,95	22,05
29	»	»	18,50	20,10	22,20
30	»	Crusca	18,60	20,20	22,30
31	»	Riso	18,60	20,20	22,30
32	»	»	18,60	20,20	22,30
33	»	Patate	18,65	20,25	22,40
34	»	»	18,80	20,40	22,55
35	»	»	18,65	20,25	22,40
36	»	»	18,80	20,40	22,55
37	»	Cipolle	18,80	20,40	22,55
38	»	»	18,65	20,25	22,40
39	»	Castagne	18,80	20,40	22,55
40	»	»	18,65	20,25	22,40
41	»	Cemento (3)	18,20	19,75	21,85
42	»	» (3)	18,20	19,75	21,85
43	»	Granulati	18,30	19,85	21,95
44	»	Zuccheri	18,30	19,85	21,95
45	»	»	18,30	19,85	21,95
46	»	»	19 —	20,60	22,80
47	»	»	18,30	19,85	21,95
48	»	»	18,20	19,75	21,85
49	»	Polpe secche di barbabietola	18,80	20,40	22,55
50	»	» »	18,65	20,25	22,40
51	»	Mandorle	18,65	20,25	22,40
52	»	Carbonato soda	18,20	19,75	21,85
53	»	Perfosfato di calcio	18,60	20,20	22,30
54	»	» »	18,30	19,85	21,95
55	»	Solfato ammonico	18,20	19,75	21,85

Tipo	Composto di filato di	Specialmente adatto per insaccare	Prezzo massimo di vendita praticabile dal produttore di tele alle condizioni segnate in calce alla tabella (2)	Prezzo massimo di addebito dei sacchi da parte delle aziende che forniscono ai propri clienti merci imballate nei sacchi stessi	Prezzo massimo di vendita dal commerciante di sacchi franco suo magazzino al diretto utilizzatore
1	2	3	4	5	6
			per chilo		
56	Carta e canapa verde	Solfato ammonico granulare	18,30	19,85	21,95
57	»	Solfato biammonico	18,20	19,75	21,85
58	»	Solfato di rame	18,20	19,75	21,85
59	»	Sacco a terra	18,80	20,40	22,55
60	»	»	18,60	20,20	22,30

(1) I prezzi sopra esposti si intendono per sacchi calandrati con cucitura semplice di ritorto di canapa verde o macerata.

(2) *Condizioni di vendita e di pagamento*:

1) il prezzo s'intende al kg. peso lordo;
2) il pagamento a contanti netto a presentazione fattura;
3) merce resa franco vagone partenza;
4) calo viaggio 4 % per sacchi di sola carta e 3 % per sacchi misti di carta e canapa verde;
5) tolleranza sul peso di ogni singolo sacco 12 %;
6) tolleranza peso in partita: 5 % per sacchi di peso inferiore a gr. 500; 7 % per sacchi di peso da 500 ed oltre;
7) grado di umidità del manufatto al secco assoluto: 25 % per i sacchi di sola carta e 20 % per i sacchi misti di carta e canapa verde;
8) tara per imballo del collo 2 %.

(3) Con valvola a fondo.

N. B. — I produttori hanno facoltà di eseguire, su richiesta degli acquirenti, le sotto elencate lavorazioni speciali. In tal caso potranno aumentare i prezzi fissati nella presente tabella delle quote qui appresso indicate:

a) cucitura doppia con ritorto di canapa macerata o verde: L. 0,40 al kg. sacchi;
b) calandratura forte (manganatura su calandra): L. 0,20 al kg. sacchi;
c) manganatura (con mangano idraulico): L. 0,30 al kg. sacchi;
d) marcatura ad un colore (con stampiglia di proprietà del cliente): L. 0,20 al kg. sacchi.

Sui sacchi-tipo che abbiano subito una o più delle suddette lavorazioni dovrà essere impresso, secondo le modalità del punto 5 del provvedimento P. 422, l'indicazione del prezzo comprensivo della maggiorazione ora indicata, del numero del tipo e della lettera *a*) (per la cucitura doppia con ritorto di canapa macerata o verde); della lettera *b*) (per la calandratura forte); della lettera *c*) (per la manganatura) e della lettera *d*) (per la marcatura ad un colore).

(3031)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 413 del 22 luglio 1942-XX, relativo ai prezzi della spelaia di bosco e di banco

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 413 del 22 luglio 1942-XX, in relazione ai prezzi fissati per alcuni sottoprodotti della trattura della seta, ha determinato i seguenti prezzi massimi della spelaia:

a) spelaia di bosco, tipo «Piave» o «Friulano» (per merce base resa 75 % battuta a fondo tale da essere immessa senz'altro alla cardatura), L. 75 al kg.;

b) spelaia di banco, tipo «Mantovano» (per merce base resa 60 % battuta a fondo tale da essere immessa senz'altro alla cardatura), L. 58 al kg.;

c) spelaia di banco normale (impurità massima 3 %), L. 100 al kg.

I suddetti prezzi s'intendono per merce franco ammasso nelle vendite agli industriali utilizzatori, alle condizioni di vendita d'uso

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(3034)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificati di rendita del Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 137

Il sac. Antonio Di Stefano fu Nunzio, quale rettore della Chiesa della Concordia in Catania, ha diffidato con atto usciere notificato il 23 gennaio 1942 a mezzo servizio postale, il direttore del Banco di Roma, sede di Roma, a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati Cons. 3,50%, n. 94820, e Cons. 3%, n. 45526, rispettivamente dell'annua rendita di L. 31,50 e L. 3, entrambi intestati alla Chiesa di Maria Santissima della Concordia, nonchè l'altro certificato Cons. 3,50%, n. 58695, dell'annua rendita di L. 52,50 intestato a Barbagallo Giuseppe fu Nicolò, indebitamente detenuti dal menzionato Banco di Roma.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico farà luogo alla consegna dei certificati di rendita suindicati, al sac. Antonio De Stefano nella menzionata qualità di rettore della Chiesa della Concordia in Catania.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1264)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 16 maggio 1942-XX avente per oggetto disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1942-XX, n. 169, all'art. 8 - primo comma - decimo rigo - le parole: *sia quello dell'imposta di* ... devono essere sostituite con le seguenti: *sia quello della sovrimposta di* ...

Al secondo comma, dello stesso art. 8, sesto rigo, le parole: *su ogni pagina*, devono essere sostituite con le seguenti: *sul frontespizio* ...

All'art. 14, primo comma, nono rigo, le parole: *nel mese*, devono essere sostituite con le seguenti: *nella quindicina*.

(3033)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visti il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 42599/1175-2-13-15/1.3.1 del 13 aprile 1942-XX, che consente l'espletamento con la procedura d'urgenza, nel limite della metà dei posti disponibili, di un concorso per posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.
Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Al concorso saranno ammessi anche i cittadini albanesi che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.
Gli altri 13 poti disponibili nel gruppo *A* del suddetto ruolo sono riservati a favore dei richiamati alle armi, dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:
a) appartenga al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 20 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei dei mutilati ed invalidi di guerra.
Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F.
Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;
b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente bando di concorso, appartengano al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.
Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari, nonchè per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche dell'attuale guerra.
E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra — ad eccezione di coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiate — nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, limite riportato nel 6° comma della presente lettera.
I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino inscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Detti limiti sono inoltre elevanti di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;
c) sia cittadino italiano o albanese. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
d) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in economia e commercio, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, ovvero in scienze economico-marittime (sezione armamento).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale degli affari generali, del personale e delle assicurazioni private, via Molise - non oltre il termine di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro il cennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà comunicata loro dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero, potranno presentare in tempo utile la domanda di ammissione riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.
Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; dovranno inoltre elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.
Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, in data recente, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero, dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è iscritto, o dal vice segretario federale, facente funzioni del segretario federale mobilitato col visto del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F. appositamente designato dal Segretario del Partito stesso; tale certificato deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F. appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione nel P.N.F. che deve essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, o dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario federale, facente funzione del segretario federale mobilitato, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattasi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali, facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F., appositamente designato dal Segretario del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del Regio decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza o di cittadinanza albanese;

d) diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2 ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal succitato art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose devono produrre un certificato dell'Unione stessa, per comprovare tale loro qualità;

l) certificato dell'ufficiale di stato civile, da prodursi soltanto dai candidati coniugati da epoca successiva alla data del 3 dicembre 1938, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge citato;

m) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

n) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*), *n*), del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *n*), del precedente art. 4, quando vi supplicano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Il documento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 non sarà ritenuto valido, se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

b) economia politica corporativa e scienza delle finanze;

c) diritto corporativo e legislazione del lavoro.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;

b) diritto civile;

c) elementi di statistica;

d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese e tedesca.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931-IX; n. 777, 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e delle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 12.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1936-IV, n. 46, saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice segretario se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

La nomina dei vincitori del concorso avverrà con la riserva di anzianità di cui al disposto dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 802,35 ai sensi della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3043)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Prova scritta del concorso a 20 posti di volontario aiutante di cancelleria

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 10 successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 35 del 12 febbraio detto, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 27 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 29 detto mese e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 106 del 4 maggio successivo, con il quale il numero dei posti messi a concorso è stato ridotto a venti;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 1942-XX, n. 49647/19520-9-2/1-3-1, concernente il diario del concorso suindicato;

Decreta:

La prova scritta del concorso per esame a 20 posti di volontario aiutante di cancelleria, di cui alle premesse del presente decreto, avrà luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno, n. 4, il giorno 20 settembre 1942-XX, alle ore otto.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(3042)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.